

Delibera 22 dicembre 2015, n. 1492

Approvazione della delibera sui nuovi criteri di applicazione per il sostegno di produzioni cinematografiche e televisive e revoca della deliberazione n. 191 del 07 febbraio 2011 " Sostegno alla produzione cinematografica: Criteri di applicazione per il sostegno a favore delle produzioni cinematografiche e televisive ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della [legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1](#)"

Allegato

Criteri di applicazione per il sostegno culturale ed economico dell'Alto Adige a favore delle produzioni cinematografiche e televisive
[Articolo 1 della [legge provinciale 17 gennaio 2011, n.1](#)]

CAPO I

Principi generali

Articolo 1

Obiettivi delle misure di sostegno

1. Il sostegno alle produzioni cinematografiche e televisive dell'Alto Adige (di seguito sostegno alle produzioni cinematografiche e televisive) mira al rafforzamento quantitativo e qualitativo nonché all'ulteriore sviluppo dell'industria cinematografica e creativa in Alto Adige, favorendo la diversità culturale e potenziando il settore audiovisivo in Europa. Il sostegno alle produzioni cinematografiche e televisive serve, pertanto, allo sviluppo e alla salvaguardia del patrimonio culturale e della localizzazione mediatica Alto Adige in Italia e in Europa e, di conseguenza, anche all'ulteriore integrazione di una regione caratterizzata da forti peculiarità culturali.

2. Il sostegno mira in particolare a:

- a) incrementare e affinare la qualità, la forza innovativa e la capacità competitiva delle produzioni cinematografiche e televisive nonché la loro diffusione;
- b) favorire lo sviluppo sostenibile della diversità culturale con particolare attenzione alla produzione televisiva e cinematografica in Alto Adige anche in riferimento ad attività di confronto formativo e aggiornamento, nonché all'occupazione;
- c) rafforzare il ruolo dell'Alto Adige come location per produzioni cinematografiche e televisive e promuovere il relativo settore locale.

Articolo 2

Oggetto del sostegno

1. Il sostegno è previsto per:

- a) produzione (vedi Capo III)
- b) sviluppo di progetto e pre-produzione (vedi Capo V)

Articolo 3

Criteri di selezione

1. Possono accedere al sostegno opere audiovisive sotto forma di produzioni cinematografiche e televisive (incluse aggiuntive forme narrative digitali ad esse connesse) conformi agli obiettivi del sostegno di cui all'articolo 1, le quali

- a) durante l'elaborazione del progetto producano degli effetti positivi sull'economia culturale e sull'offerta formativa dell'Alto Adige;
- b) contribuiscano al rafforzamento del polo culturale e mediatico Alto Adige;
- c) si adattino ad uno sfruttamento sovraregionale e/o internazionale del settore (media e festival);
- d) contribuiscano alla cultura cinematografica europea. I parametri che determinano la qualità artistica e culturale delle opere audiovisive sono tra l'altro l'importanza contenutistica, storica, contemporanea, creativa, sociale o civile del soggetto, l'elaborazione narrativa e linguistica della sceneggiatura o del trattamento e dei dialoghi, la prevista realizzazione artistica e visiva delle opere così come la competenza degli artisti coinvolti nel film, innanzitutto negli ambiti direzione, attori,

CAPO II

Modalità di presentazione della domanda e condizioni generali di ammissibilità

Articolo 4

Domanda di contributo

1. Il sostegno avviene sotto forma di contributo e viene concesso su esplicita domanda.
2. Le relative domande possono essere inoltrate in qualunque momento alla Business Location Südtirol Alto Adige (BLS) e vanno presentate in maniera completa. Domande incomplete non saranno esaminate se il richiedente, nonostante la sollecitazione, non provvede al loro completamento entro la data prefissata.
3. I dettagli relativi alla documentazione da allegare alla domanda e ai termini di presentazione sono indicati nei presenti criteri applicativi, nei moduli di domanda e nelle informative che possono essere richieste presso la Business Location Südtirol Alto Adige (BLS) o scaricate dal relativo sito web (www.bls.info).
4. La data di presentazione non è da ritenersi criterio di selezione.
5. La domanda di contributo deve pervenire alla BLS prima del primo giorno di riprese, salvo rilascio di autorizzazione motivata da parte di BLS. L'avvio del progetto prima della concessione del contributo avviene a rischio del richiedente. La presentazione della domanda non dà diritto al contributo.

Articolo 5

Clausola di esclusione

1. I canali televisivi e le piattaforme online non sono ammessi a contributo.

Articolo 6

Concessione del contributo

1. La decisione in merito alla concessione dei contributi di sostegno alle produzioni cinematografiche e televisive viene adottata mediante decreto dell'assessore/assessora competente, su contestuale determinazione della Giunta provinciale. Le domande vengono evase ed esaminate da BLS. Ai fini della valutazione del contenuto e degli aspetti economici dei progetti presentati, BLS si avvale della consulenza di un gruppo di esperti che può variare di volta in volta, che formula un parere per la Giunta provinciale in merito ai progetti da sostenere.
2. Il gruppo di esperti deve essere composto da almeno una persona in rappresentanza della BLS nonché da massimo dodici esperti/esperte del settore indipendenti. In ogni caso il gruppo deve essere composto da rappresentanti delle Ripartizioni Cultura italiana e Cultura tedesca, delle istituzioni di formazione cinematografica dell'Alto Adige e delle organizzazioni culturali dell'Alto Adige operanti nel settore del cinema.
3. Al gruppo di esperti della BLS vengono sottoposte unicamente le domande che soddisfano i requisiti di ammissibilità al contributo.
4. I contributi vengono liquidati secondo quanto disposto con decreto dell'assessore/assessora competente. Competono a BLS la verifica delle spese e del rispetto dell'effetto territoriale ai sensi dell'articolo 17.
5. La liquidazione dei contributi può avvenire soltanto nei limiti degli stanziamenti destinati dalla Provincia al sostegno a favore delle produzioni cinematografiche e televisive.
6. L'assessore/assessora competente informa insieme alla BLS i richiedenti sulla decisione riguardante la loro richiesta di contributo.

Articolo 7

Documentazione di spesa e liquidazione

1. La liquidazione dei contributi concessi avviene a rate conformemente alla dichiarazione d'impegno unilaterale firmata dal beneficiario.
2. Presupposti per la liquidazione sono che
 - a) il beneficiario del contributo abbia acquisito tutti i diritti necessari per la realizzazione del progetto (in particolare i diritti di riduzione cinematografica),
 - b) sia garantito il finanziamento complessivo del progetto,
 - c) siano soddisfatte tutte le condizioni indicate nella dichiarazione d'impegno unilaterale.
3. La rata finale viene liquidata quando la verifica del finanziamento complessivo, dei costi complessivi della produzione, dell'utilizzo dei fondi e della spesa effettuata in Alto Adige è stata completata senza contestazioni.
4. La documentazione richiesta deve essere presentata dal beneficiario entro dodici mesi dalla conclusione del progetto. In casi eccezionali può essere concessa una proroga su richiesta scritta motivata.
5. Per la verifica, che può essere eseguita da parte di una terza persona delegata da BLS, valgono le prescrizioni dei criteri di applicazione, le condizioni previste dalla dichiarazione d'impegno unilaterale e i presupposti stabiliti nelle informative. Ciò vale particolarmente per la documentazione che il destinatario del contributo deve presentare obbligatoriamente per la verifica.
6. Per l'esecuzione della verifica finale il consiglio di amministrazione della BLS può approvare un regolamento apposito.

Articolo 8

Tipologia dell'agevolazione

1. L'agevolazione avviene sotto forma di contributo a fondo perduto.

Articolo 9

Cumulo di agevolazioni

1. I contributi per il sostegno delle produzioni cinematografiche e televisive sono cumulabili con agevolazioni erogate da altri enti finanziatori.
2. L'intensità complessiva degli aiuti non può superare il 50% del bilancio totale di produzione.
3. Per produzioni transfrontaliere, finanziate da più di uno Stato membro e a cui partecipano produttori di più di uno Stato membro, l'intensità degli aiuti può raggiungere il 60% del costo totale di produzione.
4. Per le "opere audiovisive difficili", quali opere cinematografiche prime e seconde, documentari, produzioni low budget o opere difficili dal punto di vista commerciale e distributivo, si applica un limite massimo dell'80%.

Articolo 10

Riferimento all'agevolazione

1. Nei titoli di testa o di coda del film cinematografico o televisivo sovvenzionato (nonché negli spazi adatti delle forme narrative digitali ad esso connesse e cofinanziate) si dovrà fare riferimento, in modo adeguato e tipico per questo settore, alla partecipazione della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige e della BLS. Il riferimento deve sostanzialmente avvenire mediante apposizione dello stemma ufficiale della Provincia e del logo di BLS (scaricabile dal sito web).

2. Inoltre, ogni qualvolta vengano menzionati i partner finanziatori del progetto sovvenzionato in pubblicazioni, materiali promozionali e in altre comunicazioni, si dovrà fare riferimento alla partecipazione della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige e della BLS.

3. La proiezione in prima visione dei progetti, per i quali la quota di contributo erogata dall'Alto Adige a sostegno delle produzioni cinematografiche e televisive è maggiore rispetto a quelle erogate da altri enti finanziatori, deve avvenire in Alto Adige. Sono espressamente escluse da questa disposizione le presentazioni in occasione di festival.

CAPO III

Sostegno alla produzione

Articolo 11

Progetti ammessi all'agevolazione

1. Possono essere concessi contributi per la produzione di progetti cinematografici o televisivi (incluse aggiuntive forme narrative digitali ad esse connesse). Possono presentare domanda di contributo le imprese di produzione televisiva e cinematografica, indipendentemente dal Paese ove sono costituite o in cui operano tramite una filiale. Le imprese di produzione televisiva e cinematografica devono essere in grado di garantire una produzione di qualità con le relative risorse economiche necessarie. A questo proposito, per contributi d'importo superiori ai 200.000,00 euro, BLS può imporre all'impresa sovvenzionata requisiti e obblighi d'informazione particolari, soprattutto relativi alla sua capacità economica.

2. Vengono agevolati esclusivamente film documentari con una durata minima di 30 minuti, film televisivi e serie tv della durata minima di 45 minuti e film cinematografici della durata minima di 80 minuti.

3. In casi eccezionali e fondati, in particolare quando si tratta di progetti di rilevanza strategica per lo sviluppo dell'Alto Adige quale localizzazione per produzioni filmiche, possono essere ammesse deroghe alla regolamentazione sui minutaggi.

4. Non sono ammessi a contributo cortometraggi, film pubblicitari, trasmissioni di attualità, trasmissioni sportive, spettacoli televisivi, reality tv e format docutainment.

5. Non sono ammessi a contributo i progetti con contenuti pornografici, razzisti, di incitamento all'odio razziale e etnico o altrimenti illegali.

6. Nel caso di progetti cinematografici o televisivi realizzati come lavori di diploma all'interno di corsi presso istituzioni di formazione altoatesine, possono presentare domanda di concessione di contributo le rispettive istituzioni di formazione.

7. Progetti televisivi possono essere ammessi all'agevolazione se i costi e la qualità della produzione sono superiori alla media o il progetto è di particolare interesse per lo sviluppo dell'Alto Adige quale localizzazione per produzioni filmiche. La suddivisione contrattuale dei diritti tra il produttore e il distributore devono corrispondere in modo ponderato alla partecipazione al progetto. L'agevolazione erogata dal fondo cinematografico e televisivo dell'Alto Adige è da considerare apporto del produttore. In genere non sono ammesse produzioni commissionate e finanziate completamente dall'emittente. L'ammontare dell'agevolazione non può superare il 30% del costo complessivo di produzione. Possono essere ammesse deroghe per produzioni di prevalenza culturale il cui sfruttamento è primariamente televisivo, se un ammontare considerevole dei costi è coperto dall'emittente televisiva e un ammontare considerevole dei diritti resta al produttore dopo una quantità prestabilita di messe in onda.

Articolo 12

Ammontare del contributo

1. L'ammontare del contributo erogato dal fondo per le produzioni cinematografiche e televisive è vincolato alla spesa di una quota dei costi di produzione del progetto in Alto Adige ai sensi dell'articolo 17 relativo all'effetto territoriale. Fatti salvi i limiti e le eccezioni di cui al precedente articolo 9, è previsto un contributo massimo di 1.500.000,00 euro a progetto.

Articolo 13

Documentazione

1. Alla domanda vanno allegati una descrizione congrua del progetto (sintesi di al massimo 2 pagine Din A4 in lingua italiana, tedesca o inglese), il copione in lingua italiana, tedesca o inglese, un elenco del cast e dello staff, l'attestazione dei diritti di utilizzazione del soggetto, del copione e del titolo, un contratto di distribuzione valido per i film cinematografici o un contratto corrispondente con una emittente per progetti TV, un preventivo dei costi redatto secondo il metodo in uso nel settore, un piano finanziario e un dettagliato piano di distribuzione/sfruttamento commerciale del progetto. In casi motivati sono possibili eccezioni. Per maggiori informazioni relative alla procedura di presentazione della domanda consultare le informative sulla pagina web della BLS.

2. I costi di produzione che verranno spesi in Alto Adige dovranno essere elencati distintamente. Nel preventivo dei costi si dovranno specificare in maniera dettagliata gli effetti territoriali che dovranno essere prodotti per altri enti finanziatori conformemente ai loro specifici criteri di applicazione.

3. Alla domanda vanno allegati anche i contratti o le dichiarazioni d'intenti relativi alla distribuzione dei progetti da cui emergano i diritti di distribuzione di cui godrà il produttore.

Articolo 14

Obblighi e condizioni

1. Ai fini della liquidazione del contributo è necessario documentare il finanziamento complessivo del progetto. I costi devono essere calcolati secondo le modalità tipiche del settore.

2. In casi particolari debitamente motivati può essere liquidata una parte del finanziamento anche prima della documentazione del finanziamento complessivo.

3. A conclusione del progetto, e in ogni caso al più tardi all'atto della presentazione della documentazione di spesa, il beneficiario deve trasferire alla BLS, a titolo gratuito, una copia digitale archiviabile e tecnicamente perfetta della produzione sovvenzionata nel formato di presentazione originale nonché dodici DVD per l'archiviazione e l'utilizzo parziale per attività promozionali della BLS.

4. Inoltre si dovrà fornire a titolo gratuito alla BLS, per poter svolgere la propria attività promozionale, il materiale pubblicitario necessario (ivi inclusi dieci diversi file immagine digitali con foto del set e fotogrammi, una locandina/cartellone e un trailer del film). I costi per la realizzazione del materiale sopra indicato potranno essere inseriti tra i costi ammissibili.

5. Qualora entro dodici mesi dalla conferma di concessione del contributo basata sul decreto, non venga attestato l'intero finanziamento del progetto sovvenzionato oppure qualora entro 18 mesi dalla conferma di concessione del contributo non sia stata effettuata ancora alcuna giornata di ripresa, la conferma della concessione del contributo viene revocata con decreto. In casi eccezionali può essere concessa una proroga su richiesta scritta motivata.

Articolo 15

Apporto del produttore

1. Il produttore richiedente dovrà contribuire al finanziamento del proprio progetto con una congrua quota d'apporto del produttore. Di questa quota, le risorse finanziarie proprie dovranno ammontare almeno al 5% dei costi di produzione e dovranno essere apportate in forma di disponibilità liquide (deposito bancario attestato mediante ricevuta bancaria oppure prestito bancario). In casi eccezionali, previa richiesta scritta, l'apporto del produttore può essere ridotto oppure può essere concessa la possibilità di preventivare degli accantonamenti in sostituzione totale o parziale della quota prevista dell'apporto.

Articolo 16

Termini sospensivi/lancio del film

1. Un film cinematografico italiano sovvenzionato deve rispettare i termini sospensivi vigenti per le relative forme di valorizzazione che attualmente sono la valorizzazione su supporto video e audio e la trasmissione televisiva criptata e non criptata per la ricezione sul territorio nazionale. Su richiesta possono essere concesse deroghe.

2. Il lancio cinematografico di tutti i film sovvenzionati dal sostegno alle produzioni cinematografiche e televisive deve avvenire in un paese dello Spazio economico europeo entro massimo 24 mesi dalla data della conferma della concessione di contributo. Su richiesta sono ammesse delle eccezioni.

CAPO IV

Territorializzazione e sostegno ai giovani talenti

Articolo 17

Effetto territoriale Alto Adige

1. Nell'ambito del sostegno alla produzione si dovrà attestare che dei costi di produzione totali ammessi per la realizzazione del progetto, almeno il 150% del contributo viene speso in Alto Adige.
2. Deroghe possono essere concesse, se:
 - a) si tratta di un progetto di particolare valore strategico per lo sviluppo dell'Alto Adige quale localizzazione per produzioni filmiche;
 - b) questo risulta imprescindibile dal punto di vista contenutistico e tecnico o per evitare che questo comporti un dispendio sproporzionato di risorse;
 - c) si tratta di "opere audiovisive difficili" ai sensi del comma 4 dell'articolo 9;
 - d) il progetto ha un particolare riferimento culturale all'Alto Adige e/o le riprese sono state realizzate prevalentemente in locations altoatesine riconoscibili.
3. Se nel preventivo dettagliato presentato a corredo della domanda o della dichiarazione d'impegno unilaterale del progetto sovvenzionato dovesse essere indicato un effetto territoriale maggiore, questo dovrà poi essere effettivamente raggiunto.
4. Fatta salva la disposizione in materia di effetto territoriale Alto Adige, va garantito che almeno il 20% delle spese di produzione possa essere sostenuto in un altro paese dello Spazio economico europeo, senza che l'aiuto concesso venga ridotto.

Articolo 18

Sostegno generale ai giovani talenti

1. Ferme restando le disposizioni degli articoli 3, 9, 17 e 25, nell'ambito del sostegno alla produzione, per progetti di alta qualità che hanno rilevanza eccezionale per lo sviluppo dell'Alto Adige quale localizzazione per produzioni filmiche dal lato produttivo o creativo o per il sostegno di giovani talenti locali, sono ammesse deroghe per quanto riguarda la quota del produttore o le risorse finanziarie del produttore, l'approvazione di accantonamenti e l'apporto diretto del produttore, nonché le quote di distribuzione e di emittenti televisive.
2. Le deroghe di cui al comma 1 sono valide innanzitutto per opere prime e seconde di produttori e registi, il cui costo non supera i 900.000 euro. Il sostegno da parte di BLS, di regola, non può superare i 150.000 euro. Le deroghe di cui al comma 1 non sono ammesse per documentari televisivi adatti unicamente ad uno sfruttamento locale.
3. I progetti devono avere potenziale di partecipazione ad un festival nazionale.

Articolo 19

Sostegno particolare ai giovani talenti

1. Fermo restando le normative negli articoli 3, 9, 17 e 25, nell'ambito del sostegno alla produzione, per progetti di finzione low-budget di alta qualità artistica con costi di produzione totali non superiori a 500.000 euro, che hanno rilevanza eccezionale per lo sviluppo dell'Alto Adige quale localizzazione per produzioni filmiche dal lato produttivo e/o creativo o per il sostegno di giovani talenti locali, possono essere sovvenzionati con un apporto massimo di 250.000 euro.
2. Il sostegno avviene solo a condizione che la produzione venga affiancata e realizzata da esperti del settore in ruoli chiave e in ulteriori ruoli e compiti definiti da BLS. Gli esperti vengono scelti in stretto accordo con BLS oppure da una rosa di esperti individuata da BLS. In casi eccezionali il lavoro degli esperti può comprendere anche ambiti della fase di sviluppo del progetto.
3. Il sostegno in questa categoria è limitato alle opere di lungometraggio prime e seconde, prodotte della casa di produzione richiedente. In questa categoria possono essere finanziati al massimo tre progetti all'anno.

4. Restano ferme le deroghe di cui all'articolo 18.

5. Le riprese dei progetti sovvenzionati dovranno essere effettuate prevalentemente in Alto Adige.

CAPO V

Sviluppo di progetto e pre-produzione

Articolo 20

Sostegno allo sviluppo di progetto e alla pre-produzione

1. Per lo sviluppo di un progetto e/ o la pre-produzione di film cinematografici o televisivi (incluse aggiuntive forme narrative digitali ad esse connesse) può essere concesso un contributo. I criteri per accedere al contributo sono quelli indicati all'articolo 11.

2. Il sostegno dello sviluppo di un progetto e della pre-produzione può essere richiesto soltanto per progetti che presentino un riferimento culturale all'Alto Adige e/o abbiano un riferimento rilevante nella realizzazione del progetto in Alto Adige. La realizzazione del progetto previsto deve avvenire prevalentemente in Alto Adige.

3. L'agevolazione può raggiungere il 70% delle spese di sviluppo del progetto ovvero di pre-produzione preventivate, ma non deve superare il limite massimo di 100.000 euro. Il richiedente deve apportare un'adeguata quota propria.

4. Alla domanda vanno allegate la sceneggiatura definitiva, il preventivo per le attività di sviluppo del progetto e di pre-produzione, uno scadenziario dettagliato delle attività di realizzazione nelle misure previste e un piano esecutivo dettagliato..

5. Il sostegno allo sviluppo di un progetto nonché alle attività di pre-produzione non dà alcun diritto ad un contestuale sostegno della produzione ai sensi del Capo III.

Articolo 21

Contributo in due fasi

1. Se al momento della presentazione della domanda non può essere consegnata una sceneggiatura elaborata, è previsto un contributo anche per la stesura della sceneggiatura. In questo caso il contributo viene concesso in due fasi:

- a) la prima per la realizzazione della prima stesura della sceneggiatura;
- b) la seconda per la successiva fase di sviluppo e pre-produzione del progetto.

2. La concessione di contributo per la prima fase non dà alcun diritto alla concessione di contributo per la seconda fase. La seconda fase, compreso lo stanziamento dei relativi mezzi può essere raggiunta solamente con l'approvazione della sceneggiatura da parte di BLS. L'investimento di risorse finanziarie del produttore che riguardano obiettivi della seconda fase, sarà a rischio del richiedente se avvenuto prima dell'approvazione della sceneggiatura da parte di BLS.

3. In entrambe le fasi, l'erogazione del contributo può essere suddivisa in rate a seconda dell'avanzamento del progetto.

4. La realizzazione della sceneggiatura è accompagnata preferibilmente da una consulenza drammaturgica.

5. In modo particolare per le case di produzione con meno esperienza, la BLS si riserva di accompagnare la stesura della sceneggiatura in modo attivo, eventualmente con l'aiuto di esperti esterni. Il richiedente deve considerare l'accompagnamento da parte di BLS nella stipulazione dei contratti con lo sceneggiatore/la sceneggiatrice. Tale accompagnamento comprende:

- a) la suddivisione della stesura della sceneggiatura in diversi cicli, che necessitano dell'approvazione di BLS per passare al ciclo successivo con conseguente erogazione della rata seguente. BLS si riserva di concludere il sovvenzionamento del progetto dopo ogni singolo ciclo, con conseguente riduzione del contributo;
- b) la possibilità di condizioni specifiche per il progetto.

6. L'ammontare del contributo della prima fase è generalmente limitato a 25.000 euro e deve essere utilizzato prevalentemente per il compenso dell'autore/dell'autrice. In questa fase il sostegno può essere aumentato nei seguenti casi eccezionali:

- se può essere dimostrato un dispendio particolare per il lavoro di ricerca
- se ci sono costi per un'intensiva consulenza drammaturgica,
- se la sceneggiatura sta anche alla base del racconto transmediale.

I suddetti casi eccezionali vanno debitamente motivati.

Articolo 22

Sostegno allo sviluppo di pacchetti di progetti

1. In casi indicati il sostegno può avvenire per lo sviluppo di pacchetti di progetti. Sono ammessi a contributo produttori che sono in grado di contribuire in modo particolare allo sviluppo dell'Alto Adige quale localizzazione per produzioni filmiche e che riescono a garantire un'esecuzione qualitativa della produzione. L'importo massimo per questo contributo ammonta a 150.000 euro.
2. L'erogazione del contributo avviene gradualmente. Dipendentemente dall'avanzamento del progetto, la BLS si riserva, eventualmente con l'aiuto di esperti esterni, di interrompere il sostegno e sospendere l'erogazione del contributo.
3. Restano fermi i criteri definiti negli articoli 20 e 21.

CAPO VI

Ulteriori disposizioni

Articolo 23

Legittimità del progetto

1. Il progetto da agevolare deve essere conforme alla legislazione italiana vigente ed in particolare alle disposizioni di legge vigenti in materia di diritto del lavoro. Questo vale in particolare per l'osservanza dei salari minimi vigenti e di altre disposizioni tariffarie. In caso di violazione delle disposizioni di legge l'erogazione del contributo può essere rifiutata o revocata.

Articolo 24

Informative

1. Oltre ai criteri di applicazione per il sostegno sono determinanti le informative redatte dalla Business Location Südtirol Alto Adige e scaricabili su www.bls.info. Dalle informative si evincono dettagli accurati sui requisiti generali e particolari della procedura di sostegno e sulle singole categorie di contributo.

Articolo 25

Regolamento generale di esenzione per categoria

1. I presenti criteri di applicazione sono soggetti al regolamento generale di esenzione per categoria dell'UE (Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione, di seguito denominato RGEC) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. In particolare l'articolo 54 del RGEC risulta pertinente.
2. Non sono ammesse a contributo imprese di produzione destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno come definito all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a) del RGEC. Non sono altresì ammesse a contributo imprese di produzione in difficoltà come definito all'articolo 1, paragrafo 4, lettera c) del RGEC, atto collegato articolo 2, paragrafo 18 del RGEC.

3. La pubblicazione delle concessioni avviene ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, atto collegato all'allegato III del RGEC. L'articolo 9, paragrafo 1 del RGEC stabilisce che a partire dal 1° luglio 2016 ciascun aiuto individuale sopra i 500.000 euro dovrà essere pubblicato assieme alle informazioni di cui all'allegato III in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale.